

**RINNOVO CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA
LOCALE N. 2 DI OLBIA E L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE
N. 1 DI SASSARI PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DEL
MEDICO COMPETENTE**

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 2 della Gallura, di seguito indicata
con ASL Gallura, con sede legale in Olbia, Via Bazzoni Sircana 2 - 2 A
C.F. / P.IVA02891650901, rappresentata dal Direttore Generale F.F., Dott.
Michele Baffigo, domiciliato per la carica presso la medesima

E

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, di seguito indicata con
ASL Sassari con sede legale in Sassari, via Enrico Costa n. 57 - 07100 C.F. e
P.IVA 02884000908, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Flavio
Sensi, domiciliato per la carica presso la medesima

PREMESSO

- che il D. Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro pubblico e privato ad
organizzare all'interno della propria Azienda la sorveglianza sanitaria per i
rischi inerenti l'attività del personale dipendente, avvalendosi di competenze
specifiche per la valutazione dei rischi e la formazione/informazione del
personale sui rischi lavorativi;

- che con la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 344 del
07/10/2025, per le ragioni sopra specificate, si è autorizzata la stipula della
Convenzione con l'Asl n. 1 di Sassari relativa alle attività di sorveglianza
sanitaria di cui all'art. 41 – comma 1 del D.lgs 81/2008, con scadenza al

31/12/2025, eventualmente rinnovabile;

- che l'ASL n. 2 della Gallura ha richiesto la disponibilità a rinnovare la presente Convenzione, al fine di garantire e rafforzare l'attività di sorveglianza sanitaria a favore dei propri dipendenti;

- che l'ASL n. 1 di Sassari ha espresso per le vie brevi parere favorevole all'effettuazione di prestazioni del Medico Competente a favore dell'Asl n. 2 della Gallura, oltre l'orario di servizio, mediante stipula di apposito rapporto convenzionale per regolamentare lo svolgimento dell'attività oggetto della presente;

- che il dott. Franco Mariani, medico competente incaricato dell'ASL n. 2 della Gallura, sentito riguardo alla necessità di individuare un professionista che lo sostituisca tempestivamente nello svolgimento dei compiti propri in caso di personale grave e motivato impedimento, ha comunicato per iscritto – ai sensi del D. Lgs. 81/08, art. 25, comma *n-bis* – il nominativo del proprio sostituto in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 81/08, art. 38 – dott. Gianni Pala, medico competente dell'ASL n. 1 di Sassari;

- è cura del dott. Franco Mariani, tutte le volte che ne ravvisi la necessità, comunicare e motivare per iscritto – ai sensi del D. Lgs. 81/08, art. 25, comma *n-bis* – il personale, grave impedimento alla Direzione Aziendale dell'ASL n. 2 della Gallura o ad Ufficio delegato;

- che il dott. Gianni Pala ha manifestato formalmente la disponibilità a svolgere l'attività di sorveglianza sanitaria, unicamente per le visite mediche preventive, anche in fase preassuntiva (ex art. 41, comma 2, lettera a), a favore dei lavoratori afferenti all'ASL n. 2 della Gallura.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Le parti convengono che l'ASL n. 2 della Gallura, per l'assolvimento degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, si avvalga delle prestazioni professionali del Dirigente Medico dott. Gianni Pala (di seguito indicato "Medico Competente"), specialista in Medicina del Lavoro, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa per lo svolgimento dei compiti espressamente previsti per il Medico Competente, ai sensi dall'art. 38 del D.Lgs. 81/2008.

Le attività oggetto dell'incarico sono rappresentate in sintesi da quelle connesse alle funzioni di Medico Competente, come previsto dagli artt. 25 – 39- 40 - 41 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.

Il Medico Competente deve ottemperare agli obblighi di cui all'art. 25 del D.Lgs. 81/08, che qui si intende integralmente riportato e nello specifico garantire l'attività di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/08 al cui contenuto pure si rimanda.

ART.2 MODALITA' ESECUZIONE PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dal Dirigente Medico dott. Gianni Pala, ai sensi dell'art. 91 del CCNL dell'Area Sanità 2019-2021, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza dell'ASL n. 1 di Sassari e nel limite complessivo massimo di impegno lavorativo settimanale, riposo giornaliero, riposo settimanale e di quant'altro previsto dalla vigente normativa.

Le attività di cui all'art. 1 si svolgeranno presso l'ambulatorio del Medico

Competente sito presso il P.O. Giovanni Paolo II di Olbia (nelle date già concordate con il professionista per la convenzione di cui alla D.D.G. n. 1129 del 20/12/0024) oppure presso la sede della S.S.D. Medicina del lavoro della ASL 1 Sassari sita in via Tempio n.5.

L'Asl n. 2 della Gallura fornirà al Medico Competente di Sassari il codice per la richiesta degli accertamenti laboratoristici, degli esami strumentali e delle consulenze specialistiche necessarie per effettuare la sorveglianza sanitaria.

L'ASL n. 2 della Gallura si impegna ad assicurare al Medico Competente le condizioni necessarie per il regolare svolgimento dei compiti fornendo qualunque informazione e documentazione che risulti necessaria per la valutazione dello stato di salute dei soggetti nonché delle condizioni di lavoro incidenti sul profilo medico e sul giudizio d'idoneità di cui al D.Lgs. n.81/2008.

ART. 3 TARIFFE E RENDICONTAZIONI

Per le attività dedotte in convenzione l'ASL n. 2 della Gallura corrisponderà alla ASL n. 1 di Sassari un compenso lordo pari a euro 100,00, per ogni ora di prestazione da parte del Medico competente, oltre IRAP.

Il rimborso delle spese di viaggio verrà liquidato, nella misura prevista dall'attuale normativa per i dipendenti pubblici in ordine all'utilizzo del mezzo proprio, ciò ove non possibile utilizzare il mezzo aziendale.

Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore, verrà corrisposto all'ASL n. 1 di Sassari, per la successiva attribuzione nella misura di legge al Medico Competente.

Il compenso per le attività rese sarà corrisposto all'Azienda di appartenenza

che provvede ad attribuirne il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza con la retribuzione del mese successivo.

L'avvenuta esecuzione delle attività sarà documentata alla scadenza della presente convenzione dal Medico Competente, mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate (rendiconto dell'attività svolta) validata dall'ASL n. 2 della Gallura, per il tramite della Direzione Sanitaria. Sulla base della rendicontazione validata la ASL n. 2 della Gallura emetterà il relativo ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO), per consentire l'emissione di regolare fattura da parte dell'Asl di Sassari che provvederà all'emissione della correlata fattura mensile nel termine di 7 giorni dalla ricezione dell'ordine corredato della rendicontazione sopra detta.

I pagamenti verranno effettuati dall'ASL della Gallura dietro presentazione di relativa fattura emessa dall'ASL Sassari. L'ASL della Gallura si impegna ad effettuare il pagamento e la liquidazione delle fatture entro il sessantesimo giorno dal ricevimento delle stesse con versamento dell'importo dovuto mediante bonifico bancario sul c/c girofondi di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia, codice n.

ART. 4 ONERI ASSICURATIVI

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortuni anche in itinere, sono a totale carico dell'ASL Gallura.

ART. 5 DURATA E RECESSO

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e avrà validità fino al 31/12/2026, eventualmente rinnovabile. Il rinnovo tacito non è consentito. Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento

dalla presente Convenzione con preavviso di 15 giorni, notificato mediante posta elettronica certificata.

In caso di recesso, l'ASL di Sassari avrà il diritto di conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI

In conformità alla vigente disciplina in tema di protezione dei dati personali, viste le disposizioni di cui all'art. 2-septies del D. Lgs. 196/03 recante *“Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute”* e quelle relative al trattamento delle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali, con la presente convenzione vengono disciplinate le attività che comportano un trattamento di dati personali e particolari per finalità di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria.

Il Dirigente Medico di cui alla presente convenzione è formalmente individuato, con separato provvedimento conforme allo schema tipo allegato alla presente convenzione, adottato dal Direttore della Struttura di riferimento presso la quale lo stesso è chiamato ad operare, quale autorizzato al trattamento dei dati personali, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2-quaterdecies, comma 2 del D. Lgs. 196/03 ed in conformità alla disciplina di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

Il provvedimento di individuazione di cui al precedente capoverso definisce l'ambito di autorizzazione e le regole tecniche ed organizzative alle quali ciascun medico in convenzione dovrà attenersi in ogni fase del trattamento di

dati personali e particolari riferiti ai pazienti.

Il Dirigente Medico autorizzato, pertanto, potrà trattare dati personali e particolari dei pazienti ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse.

Tutti i dati e le informazioni di cui il Dirigente Medico entrerà in possesso in ragione della presente convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'ASL Gallura, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

ART. 7 FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Tempio Pausania. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

ART.8 DISPOSIZIONI FINALI

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del DPR 26 aprile 1986, n.131 e successive modificazioni. Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

E' soggetto all'imposta di bollo, secondo quanto previsto dal DPR n. 642 del 1972 e le stesse sono a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale come da autorizzazione Agenzie dell'Entrate – Decreto n. 2/2002.

Il presente atto, composto da 8 pagine e da n. 8 articoli, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della legge 241/1990 come

modificato dall'art. 6 del D. Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012,
previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Il Direttore Generale F.F.

Il Direttore Generale

ASL n. 2 della Gallura

ASL n. 1 di Sassari

(Dott. Michele Baffigo)

(Dott. Flavio Sensi)